

| |
|---|
| STATUTO CONSULTA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI PANDINO |
|---|

ART. 1 - ISTITUZIONE

E' istituita dal Comune di Pandino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33, in data 21/05/2015, la Consulta dei Giovani del Comune di Pandino, come organismo permanente della politica giovanile.

ART. 2 – FINALITÀ

1. La Consulta dei Giovani non persegue finalità di lucro, è apartitica e rifiuta ogni forma di discriminazione. Tutti i membri della Consulta operano al suo interno ispirandosi ai principi del bene collettivo e non seguendo finalità specifiche personali o di gruppi di appartenenza.
2. La Consulta dei Giovani persegue le seguenti finalità:
 - Conoscere ed analizzare le tematiche relative alla condizione giovanile;
 - Favorire l'aggregazione e l'associazionismo fra i giovani;
 - Favorire il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
 - Promuovere interventi, progetti ed iniziative per l'effettivo inserimento dei giovani nella società in modo da prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza;
 - Promuovere attività culturali, sportive e del tempo libero per i giovani;
 - Promuovere incontri, dibattiti, ricerche;
 - Promuovere rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum e Associazioni presenti nel territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale

ART. 3 – FUNZIONI

1. La Consulta dei Giovani è un organo principalmente consultivo nell'ambito di iniziative riguardanti le Politiche Giovanili ed ha facoltà di presentare proposte ed esprimere, se del caso, parere non vincolante per gli organi dell'Amministrazione Comunale sulle questioni concernenti le finalità per le quali è stata istituita.

ART. 4 – ORGANI

Sono organi della Consulta:

1. **L'Assemblea**, quale organo di indirizzo generale
2. **Il Consiglio Direttivo**, quale organo esecutivo

ART. 5 – ASSEMBLEA

1. Sono componenti dell'Assemblea:
 - I giovani residenti nel Comune di Pandino, di età compresa tra i 16 e i 28 anni iscritti alla Consulta dei Giovani.
 - il Sindaco o suo delegato.
2. I giovani che intendono far parte dell'Assemblea si considerano componenti effettivi della Consulta se hanno sottoscritto apposita istanza d'iscrizione nei termini previsti dal regolamento e se sono in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo;
3. I componenti decadono dall'Assemblea per i seguenti motivi:
 - a) al compimento del 29° anno di età;
 - b) Se si assentano per tre volte senza adeguata giustificazione;
 - c) Se si dimettono volontariamente e formalmente;
 - d) Se attuano comportamenti non consoni con le finalità della Consulta, previa decisione del Consiglio Direttivo;
4. Spetta all'Assemblea:
 - a) eleggere, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il Consiglio Direttivo, con votazione a scrutinio segreto;
 - b) deliberare in merito alle modifiche dello Statuto e del Regolamento della Consulta dei Giovani (con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti) da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale;
 - c) definire gli obiettivi programmatici da perseguire nell'ambito delle finalità di cui al presente Statuto;
 - d) deliberare in merito alle proposte presentate all'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo;

ART. 6- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. La Consulta dei Giovani si riunisce di regola almeno quattro volte l'anno, secondo una programmazione trimestrale e ogni qualvolta se ne rilevi la necessità;
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco o suo delegato;
3. Le sedute successive sono convocate dal Presidente della Consulta con almeno 10 giorni di anticipo sulla data di convocazione;
4. Le sedute possono essere convocate in via straordinaria su richiesta di almeno il 20% degli iscritti con richiesta motivante e convocazione con un preavviso di 48 ore;
5. L'Assemblea può invitare a partecipare ai propri lavori, di volta in volta e sulla base dei temi da trattare, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, i funzionari Comunali.

ART. 7 – VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli stessi.
2. Il Sindaco o il suo delegato, gli Assessori ed eventuali invitati all'Assemblea non vengono computati ai fini della verifica del numero legale per la validità delle sedute.
3. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche.

ART. 8 – VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni rappresentano la manifestazione della volontà dell'Assemblea espressa mediante votazioni effettuate per alzata di mano, fatta salva l'elezione degli organi interni per la quale si procede mediante votazione a scrutinio segreto;
2. L'Assemblea assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti;
3. Ciascun partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto;
4. Il Sindaco o il suo delegato, ed eventuali invitati all'Assemblea partecipano ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto;
5. L'esito delle votazioni è documentato dal verbale redatto dal Segretario.

ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, scelti tra i componenti dell'Assemblea, eletti a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno.
2. I membri del Consiglio Direttivo devono aver compiuto il diciottesimo anno di età, durano in carica tre anni e alla scadenza del mandato possono essere rieletti.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
4. Nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo si provvederà a designare un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e Tesoriere.
5. I componenti decadono dal Consiglio per i seguenti motivi:
 1. Se si assentano per tre volte senza adeguata giustificazione;
 2. Se si dimettono volontariamente e formalmente;
 3. Se attuano comportamenti non consoni con le finalità della Consulta, previa decisione del Consiglio direttivo.
6. Ai membri decaduti del Consiglio Direttivo, subentrano i candidati eletti non designati che seguono immediatamente il componente decaduto o, in mancanza di questi, mediante nuove elezioni.

ART. 10 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Presidente è l'organo responsabile della Consulta dei Giovani. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, mantiene le relazioni con le istituzioni, facilita la comunicazione all'interno dell'Assemblea;
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di sua impossibilità;
3. Il Segretario raccoglie le iscrizioni, redige elenco aggiornato degli iscritti, redige il verbale delle sedute, delle deliberazioni e provvede ai contatti con i membri dell'Assemblea;
4. Il Tesoriere ha il compito di custodire ed amministrare eventuali fondi e finanziamenti della Consulta;
5. Spetta altresì ai membri del Consiglio Direttivo:
 - a) collaborare nell'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea;

- b) svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea, proponendo deliberazioni da adottare ed argomenti e iniziative da esaminare;
- c) mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale, anche attraverso una relazione annuale descrittiva del lavoro svolto;
- d) mantenere i rapporti con le altre Consulte ed Enti vari per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente Statuto.

ART. 11 – GRUPPI DI LAVORO

1. Eventuali Gruppi di Lavoro, composte da membri dell'Assemblea, possono essere costituite per decisione del Consiglio Direttivo. La loro funzione e le loro mansioni saranno definite contestualmente alla loro costituzione.

ART. 12 – MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto può essere modificato esclusivamente dal Consiglio Comunale con propria deliberazione;
2. La Consulta dei Giovani può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto.

ART. 13 – SEDE

1. La sede della Consulta dei Giovani verrà definita in relazione alle esigenze e previa richiesta e successiva autorizzazione del funzionario comunale competente.

ART. 14 – DURATA

1. La durata della Consulta dei Giovani è illimitata.

ART. 15 – RISORSE

1. La Consulta dei Giovani può avvalersi, previo opportuno contatto, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, della collaborazione del personale individuato dall'Amministrazione Comunale.
2. La Consulta dei Giovani può beneficiare di contributi economici o altri benefici nella forma di:
 - quote di iscrizione;
 - sponsorizzazioni da parte di enti privati;
 - raccolte fondi..
 - contributi economici o altri benefici erogati dall'Amministrazione Comunale;

ART. 16 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le leggi, le normative e i regolamenti vigenti;
2. Per quanto riguarda le operazioni di voto e, più in generale, le attività della Consulta dei Giovani, si rimanda ad apposito regolamento di funzionamento.